



IV CIRCOLO "G. MARCONI" TRAPANI

Ind. Viale 11 Settembre 2001 – 91100 Trapani - tel. 0923/539178 – fax 0923/555047 - C.F. 80004490811
e-mail: tpee00400p@istruzione.it - tpee00400p@pec.istruzione.it - sito web: www.guglielmomarconi.edu.it

Prot.n. 1653/l.1

Trapani, 29/05/2020

**Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti
All'albo d'istituto – sito web
Agli atti**

Oggetto: Integrazione al PTOF 2019-2022-Valutazione finale degli apprendimenti e prime indicazioni per il recupero degli apprendimenti

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visti i criteri di valutazione degli apprendimenti contenuti nel PTOF, le rubriche e le griglie allegate;
Tenuto conto delle disposizioni normative emanate dal Ministero dell'istruzione nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19;

Considerate le rimodulazioni alle progettazioni definite nel periodo di didattica a distanza;

Tenuto conto degli strumenti di verifica e di rilevazione degli apprendimenti utilizzati nel periodo di didattica a distanza;

Vista l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione prot. AOOGABMI 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti;

Preso atto delle proposte dei Consigli di classe / interclasse / intersezione;

APPROVA

Il seguente documento concernente la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi intermedie e le modalità e i criteri per lo svolgimento e la valutazione delle classi in uscita dalla Scuola Primaria.

Il presente documento è reso pubblico dopo la sua approvazione, nella seduta del Collegio docenti del 29 maggio 2020, mediante pubblicazione all'albo del Circolo e costituisce integrazione *pro tempore* al Piano Triennale dell'Offerta Formativa – annualità 2019/2020.

AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALUNNI CLASSE SUCCESSIVA (PRIMO CICLO) E PRIME INDICAZIONI PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI.

La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Il piano di apprendimento individualizzato farà parte del fascicolo personale di ogni alunno. Non si procede alla redazione del predetto nel caso di passaggio da un ordine all'altro di scuola.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, **il Consiglio di Classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva**. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano Didattico Personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la valutazione è effettuata sulla base del PDP.

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico Personalizzato.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe procede alla stesura del **Piano di Apprendimento Individualizzato** da allegare al documento di valutazione di ogni singolo alunno e alla redazione del **Piano di Integrazione degli Apprendimenti, i cui vengono individuati** i nuclei disciplinari non adeguatamente sviluppati, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. Il **Piano di Apprendimento Individualizzato** e il **Piano di Integrazione degli Apprendimenti** costituiranno i documenti- base per il recupero degli apprendimenti a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

SCUOLA DELL'INFANZIA

I docenti della scuola dell'infanzia rilasceranno al termine dell'anno scolastico una certificazione delle competenze che tenga conto di tutti gli elementi desunti sia nell'attività didattica in presenza sia nell'attività didattica a distanza. La certificazione sarà rilasciata solo in presenza di elementi di osservazione certi, condotti con sistematicità sulla base di prodotti documentati.

SCUOLA PRIMARIA

Il collegio approva le rubriche di valutazione di seguito riportate che costituiranno il punto di riferimento della valutazione finale.

Esse costituiscono la sintesi dei seguenti riferimenti:

- criteri di valutazione degli apprendimenti del PTOF, delle rubriche e delle griglie allegate;
- Traguardi degli apprendimenti contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo;
- Rimodulazione delle progettazioni didattiche;
- Processi e risultati rilevati e registrati sistematicamente nel periodo di didattica in presenza e a distanza, tenuto conto delle difficoltà oggettive incontrate dall'alunno nella gestione di quest'ultima;
- Impostazione di una didattica per competenze;
- Preminenza di una valutazione di processo rispetto a quella di risultato;
- Certificazione delle competenze;
- Riferimenti normativi.

LA VALUTAZIONE È EFFETTUATA TENENDO CONTO DEI SEGUENTI CRITERI GENERALI

- ✓ Partecipazione alle attività
- ✓ Disponibilità /assiduità
- ✓ Puntualità nelle consegne
- ✓ Autonomia operativa
- ✓ Utilizzazione dei dati
- ✓ Chiarezza espositiva
- ✓ Competenze logico-deduttive
- ✓ Originalità e pensiero divergente
- ✓ Metodo e organizzazione del lavoro
- ✓ Si delibera l'integrazione degli indicatori e dei descrittori per l'elaborazione dei giudizi globali, con specifici indicatori e descrittori relativi alla partecipazione e all'impegno dimostrati nelle attività di didattica a distanza.

Si allegano alla presente ,e ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:

- Allegato n.1 Griglia di valutazione DaD _Scuola Infanzia
- Allegato n.2 Griglia di valutazione DaD _Scuola Primaria
- Allegato n.3 Griglia di valutazione del Comportamento DaD
- O.M. n.11 del 16/05/2020

Il Dirigente Scolastico
Ignazio Monticciolo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93*

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DAD SCUOLA DELL'INFANZIA

COMPETENZE CHIAVE	INDICATORI	DESCRITTORI	LEGENDA	LIVELLO
IMPARARE AD IMPARARE	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ED ESECUZIONE DELLE CONSEGNE	Svolgimento delle attività	Svolge le attività in modo consapevole rispettando i tempi e portando a termine le consegne.	3
			Svolge le attività in modo non sempre organizzato, non sempre porta a termine le consegne.	2
			Svolge le attività in modo discontinuo e disorganizzato, non rispettando i tempi e le consegne.	1
COLLABORARE E PARTECIPARE	PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA	Comportamento nelle attività sincrone e/o asincrone	Partecipa alle attività sincrone e/o asincrone in modo collaborativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli, mostrando un comportamento corretto e responsabile.	3
			Partecipa alle attività sincrone e/o asincrone in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli, mostrando un comportamento non sempre adeguato.	2
			Nelle attività sincrone e/o asincrone mostra difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli, evidenziando un comportamento poco adeguato.	1
COMPETENZA DIGITALE E COMUNICATIVA	UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI NELLA DAD	Uso di strumenti tecnologici	Utilizza gli strumenti tecnologici adottati nella didattica a distanza, con il supporto di un adulto, per reperire, produrre, inviare e comunicare, in modo efficace e costante.	3
			Utilizza gli strumenti tecnologici adottati nella didattica a distanza, con il supporto di un adulto, per reperire, produrre, inviare e comunicare, in modo adeguato e non sempre costante.	2
			Utilizza gli strumenti tecnologici adottati nella didattica a distanza, con il supporto di un adulto, per reperire, inviare e comunicare occasionalmente e non sempre in modo adeguato.	1
COMPETENZE TRASVERSALI	ACQUISIZIONI DI CONOSCENZE E ABILITÀ	Livello di conoscenze e abilità	Ha acquisito pienamente le conoscenze e le abilità e le applica in contesti diversi.	3
			Ha acquisito un buon livello di conoscenze e di abilità.	2
			Ha acquisito un sufficiente livello di conoscenze e di abilità.	1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Riferimenti normativi:

- D.L. 8 aprile 2020;
- Ordinanze concernenti della valutazione degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti del 16/05/2020 art.1 finalità e definizione)

Art. 2 (progettazione e criteri di valutazione)

Art. 3 (valutazione nel 1 ciclo d'istruzione)

Art. 5(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali).

Al fine di procedere ad una valutazione omogenea all'Interno della nostra istituzione scolastica i docenti si avvarranno di griglie di valutazione opportunamente predisposte in base alle quali operare la classificazione in decimi per la valutazione delle competenze acquisite sia nelle attività sincrone e asincrone. La valutazione degli alunni con BES fa riferimento al PEI e PDP e le modalità inerenti soprattutto impegno e partecipazione attiva e costante nella Dad, dando un peso relativo ai contenuti.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Periodo DaD _ Scuola PRIMARIA

COMPETENZE CHIAVE	INDICATORI	DESCRITTORI
IMPARARE AD IMPARARE	ORGANIZZAZIONE NELLO STUDIO ED ESECUZIONE DEGLI ELABORATI	Impegno scolastico
COLLABORARE E PARTECIPARE	PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA	Interazione alle attività sincrone e/o asincrone
		Disponibilità al confronto tra i pari e rispetto dei ruoli
COMPETENZA DIGITALE E COMUNICATIVA	UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI NELLA DAD	Uso di strumenti tecnologici
COMPETENZE DICIPLINARI TRASVERSALI	ACQUISIZIONI DI CONOSCENZE E ABILITÀ	Livello di conoscenze e abilità

SCALA DOCIMOLOGICA

Periodo DaD _ Scuola Primaria

10	<ul style="list-style-type: none"> • Assolve agli impegni scolastici in modo consapevole e assiduo rispettando sempre i tempi e le consegne. • Interagisce alle attività sincrone e/o asincrone in modo collaborativo e creativo. • Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. • Utilizza gli strumenti tecnologici adottati nella didattica a distanza per reperire, produrre, inviare e comunicare in modo efficace e costante. • Ha acquisito un ottimo livello di conoscenze e abilità e le applica in contesti diversi.
9	<ul style="list-style-type: none"> • Assolve agli impegni scolastici in modo regolare rispettando i tempi e le consegne. • Interagisce alle attività sincrone e/o asincrone in modo partecipativo e costruttivo. • È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. • Utilizza gli strumenti tecnologici adottati nella didattica a distanza per reperire, produrre, inviare e comunicare in modo produttivo e costante. • Ha acquisito un distinto livello di conoscenze e abilità e le applica in contesti diversi
8	<ul style="list-style-type: none"> • Assolve agli impegni scolastici in modo complessivamente adeguato, generalmente rispettando i tempi e le consegne. • Interagisce alle attività sincrone e/o asincrone attivamente. • Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. • Utilizza gli strumenti tecnologici adottati nella didattica a distanza per reperire, produrre, inviare e comunicare in modo funzionale e costante. • Ha acquisito un buon livello di conoscenze e abilità.
7	<ul style="list-style-type: none"> • Assolve agli impegni scolastici in modo organizzato ma non sempre rispetta i tempi e le consegne. • Interagisce alle attività sincrone e/o asincrone in modo complessivamente collaborativo. • È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. • Utilizza gli strumenti tecnologici adottati nella didattica a distanza per reperire, produrre, inviare e comunicare in modo adeguato e non sempre costante. • Ha acquisito un discreto livello di conoscenze e/o abilità.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Assolve agli impegni scolastici in modo talvolta discontinuo e disorganizzato, non sempre rispetta i tempi e le consegne. • Presenta talvolta difficoltà nelle attività sincrone e/o asincrone, a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. • Utilizza gli strumenti tecnologici adottati nella didattica a distanza, non sempre in modo adeguato, per reperire, inviare e comunicare.

	<ul style="list-style-type: none">• Ha acquisito un sufficiente livello di conoscenze e/o abilità.
5	<ul style="list-style-type: none">• Assolve agli impegni scolastici in modo discontinuo e disorganizzato, non rispettando i tempi e le consegne.• Presenta nelle attività sincrone e/o asincrone difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli.• Utilizza, occasionalmente e non sempre in modo adeguato gli strumenti tecnologici adottati nella didattica a distanza per reperire, inviare e comunicare. <p>Ha acquisito un insufficiente livello di conoscenze e/o abilità.</p>

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

DaD _ Scuola Primaria

INDICATORI	DESCRITTORI	VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	
	PARTECIPAZIONE	Partecipa in modo costruttivo	OTTIMO
		Partecipa attivamente	DISTINTO
		Partecipa in modo adeguato	BUONO
		Partecipa in modo piuttosto adeguato	DISCRETO
		Partecipa in modo discontinuo	SUFFICIENTE
		Partecipa in modo occasionale	INSUFFICIENTE
RISPETTO DELLE NORME COMPORTAMENTALI NELLA DaD	PUNTUALITA' E FREQUENZA	Frequenza e puntualità esemplari	OTTIMO
		Frequenza e puntualità assidue	DISTINTO
		Frequenza e puntualità buone	BUONO

		Frequenza e puntualità adeguate	DISCRETO
		Frequenza e puntualità discontinue	SUFFICIENTE
		Frequenza e puntualità occasionali	INSUFFICIENTE
	UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI NELLA DAD	Regola puntualmente i propri interventi in voce, mantiene attiva la webcam e usa la chat solo per comunicazioni importanti ed essenziali per un proficuo svolgimento della lezione.	OTTIMO
		Regola in modo corretto i propri interventi in voce, mantiene attiva la webcam e usa la chat solo per comunicazioni importanti ed essenziali per un proficuo svolgimento della lezione.	DISTINTO
		Regola in modo adeguato i propri	BUONO

		interventi in voce, mantiene attiva la webcam e usa la chat solo per comunicazioni importanti ed essenziali per un proficuo svolgimento della lezione.	
		Regola in modo parzialmente adeguato i propri interventi in voce, mantiene attiva la webcam e usa la chat solo per comunicazioni importanti ed essenziali per un proficuo svolgimento della lezione.	DISCRETO
		Regola sufficientemente i propri interventi in voce, mantiene attiva la webcam ma talvolta usa la chat per comunicazioni non importanti ed essenziali per un proficuo svolgimento della lezione.	SUFFICIENTE
		Raramente regola i propri interventi in voce, non mantiene attiva la	INSUFFICIENTE

		webcam ma talvolta usa la chat per comunicazioni non importanti ed essenziali per un proficuo svolgimento della lezione.	
	COMUNICAZIONE E INTERAZIONE CON I PARI E CON I DOCENTI	Comunica e interagisce in modo appropriato e rispettoso	OTTIMO
		Comunica e interagisce in modo corretto	DISTINTO
		Comunica e interagisce in modo adeguato	BUONO
		Comunica e interagisce in modo complessivamente adeguato	DISCRETO
		Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso	SUFFICIENTE
		Comunica con difficoltà	INSUFFICIENTE



Ministero dell'Istruzione

Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 2, comma 3;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTO il *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione*, di cui all'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”;
- VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’art. 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;



Ministero dell'Istruzione

- VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di “*Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno*”;
- VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di “*Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, “*Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766 che adotta le “*Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92*”;
- VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “*Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza*”;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l’anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sulla valutazione degli alunni, nonché le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, a decorrere dal 1 settembre 2020, quale attività didattica ordinaria;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate



Ministero dell'Istruzione

dal CSPI, come di seguito si dettaglia:

- a. in merito all'articolo 3, comma 3 e 5, si accoglie l'invito a basare la valutazione su criteri e modalità deliberate dal collegio dei docenti, mentre non appare congruo prevedere la valutazione attraverso un giudizio articolato e non attraverso l'attribuzione del voto, in quanto si compirebbe, sia pure pro tempore, una modifica ordinamentale non giustificata né adeguatamente meditata. Il "giudizio articolato", per essere davvero fondato e condiviso, implicherebbe una attività di studio e confronto da parte degli organi collegiali che non potrebbe che richiedere tempi distesi, in ragione della necessità di individuare criteri, livelli, indicatori e descrittori per ciascuna delle discipline, di illustrarli compiutamente alle famiglie, nonché di predisporre eventuali traduzioni nelle lingue delle famiglie non italofone, al fine di garantire l'indispensabile trasparenza delle valutazioni stesse. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe sono comunque chiamati a tenere conto degli ampi criteri previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 e a svolgere, nell'ambito delle proprie prerogative, una valutazione correlata all'attività svolta e ai singoli alunni;
- b. in merito alla proposta di inserimento all'articolo 5 del comma 5, non si accoglie la proposta in quanto si creerebbe una situazione discriminatoria nei confronti degli alunni con disabilità e si inserirebbe una forma di consultazione esterna, non congrua rispetto all'attività di valutazione. Nell'ambito dei processi di individualizzazione e personalizzazione consustanziali alla progettazione del PEI, nonché dei piani di apprendimento individualizzati, i gruppi di lavoro per l'inclusione hanno, di fatto e a ordinamento, gli strumenti per consentire un superamento delle difficoltà didattiche incontrate dagli alunni con disabilità anche nel corso del presente anno scolastico;
- c. in merito all'articolo 6, si accoglie la modifica al comma 1 e si modifica, per coordinamento, il comma 6, primo e ultimo periodo. In merito alle altre richieste, non si ritiene di accoglierle in quanto i commi dell'ordinanza dei quali si richiede l'abrogazione attuano quanto disposto all'articolo 1, comma 2, del DL 22/2020, il quale, proprio in ragione della situazione straordinaria e al fine di garantire il diritto costituzionale all'istruzione sulla base di indicazioni omogenee, demanda alla presente ordinanza "le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria", attività da non confondersi, peraltro, con l'inizio delle lezioni previste dagli ordinamenti didattici. La norma speciale sopravvenuta comunque non lede la progettualità delle istituzioni scolastiche, da esercitarsi, attraverso gli organi collegiali, nella concretezza delle specifiche



Ministero dell'Istruzione

- situazioni;
- d. non si accoglie la modifica all'articolo 7, comma 1, in quanto il patto formativo individuale rappresenta una specificità ordinamentale dei CPIA e non una eventualità;
 - e. si accoglie parzialmente la modifica all'articolo 8, comma 2, in maniera tale da garantire alle istituzioni scolastiche il più ampio margine di programmazione delle attività concernenti gli esami di idoneità e integrativi.

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
2. L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza.
3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a. Ministro: Ministro dell'istruzione;
 - b. Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
 - c. Regolamento sull'autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
 - d. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
 - e. Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
 - f. Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Articolo 2

(Progettazioni e criteri di valutazione)

1. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.



Ministero dell'Istruzione

2. Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

Articolo 3

(Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo.
2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.
3. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.
7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.
8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Articolo 4

(Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.



Ministero dell'Istruzione

2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispose il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Articolo 5

(Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali)

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.



Ministero dell'Istruzione

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 6

(Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.
5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

Articolo 7

(Percorsi di istruzione per gli adulti)

1. Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.



Ministero dell'Istruzione

2. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in una sola annualità dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione, gli scrutini finali si svolgono anche in modalità telematica e comunque entro l'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021.
3. Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in due annualità dei percorsi di cui al comma 2, gli scrutini relativi alla valutazione intermedia si svolgono anche in modalità telematica al termine dell'emergenza epidemiologica e entro l'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021.

Articolo 8

(Situazioni particolari)

1. Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020.
2. Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.
3. Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.
4. Gli alunni che, nell'anno scolastico 2019/2020, hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dal relativo ordinamento scolastico, fatte salve le norme previste da Accordi ed Intese bilaterali, e che sono iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 a un'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione sono inseriti nella classe corrispondente. I docenti contitolari della classe e i consigli di classe operano secondo quanto previsto al comma 3.
5. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri, ovvero dei docenti di classe in base al periodo di frequenza temporalmente più rilevante, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente ordinanza. Le modalità di valutazione di cui al presente comma si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.



Ministero dell'Istruzione

6. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applica l'articolo 1, comma 8 del Decreto legge.

Articolo 9

(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Gli scrutini finali concernenti le classi terza della scuola secondaria di primo grado e le classi terminali dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinati da una o più ordinanze del Ministro concernenti gli esami di Stato relativi al primo e al secondo ciclo di istruzione, fermo restando le disposizioni di cui alla presente ordinanza, ove compatibili.
1. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.

Il Ministro dell'Istruzione
On. dott.ssa Lucia Azzolina